



Provincia di Sondrio
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0002440 del 30/01/2020
Class. 12.03 Fasc. 2014/4



ACCIA DI SONDRIO

ione

Sondrio

7.65

@gmail.com



N. di prot. 018/20

Sondrio, 29 Gennaio 2020

PROVINCIA DI SONDRIO

POSTA PERVENUTA IL

29 GEN 2020

ASSEGNATA A:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PRESIDENTE | <input type="checkbox"/> PIANIFIC. TERRIT.,
ENERGIA E CAVE |
| <input type="checkbox"/> SEGRETARIO GENERALE | <input type="checkbox"/> LAVORI PUBBLICI |
| <input type="checkbox"/> AFFARI GEN. - RIS. FINANZ. | <input type="checkbox"/> VIABILITA' E TRASPORTI |
| <input type="checkbox"/> PROG. INTEGRATA, TURISMO | <input type="checkbox"/> AGRICOLT., AMBIENTE,
CACCIA E PESCA |
| <input type="checkbox"/> CULTURA, ISTRUZ., FORMAZ. | <input type="checkbox"/> ASS. |
| <input type="checkbox"/> LAVORO E SERVIZI SOCIALI | <input type="checkbox"/> ALTRO |
| <input type="checkbox"/> POLIZIA PROVINCIALE | |

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Presidente della Consulta faunistico-venatoria provinciale

Sig. Elio Moretti

Provincia di Sondrio

e, per conoscenza:

Ai sigg. componenti

della Consulta Faunistico-venatoria provinciale

Loro indirizzi

OGGETTO: Bozza del Piano Faunistico Venatorio Territoriale - anno 2019.

In riscontro alla richiesta della S.V., avanzata in sede di Consulta Faunistico-venatoria provinciale, comunico quanto segue.

La "bozza" del Piano Faunistico Venatorio Territoriale, pervenuta solo a dicembre dello scorso anno, (il titolo non è corretto), ha permesso di constatare che i suggerimenti a suo tempo avanzati di semplificazione del documento, NON sono stati presi in considerazione.

Unica eccezione è la redazione di un "libretto" riguardante le "zone speciali" e le zone di maggiore e minor tutela. Questo libretto che dovrebbe essere destinato a costituire un allegato al "Calendario Venatorio Provinciale", è però stato detto: sarà un allegato al P.F.V.T., cioè ancora parte del Piano stesso.

L'approvazione del PFV **Territoriale** è prevista dall'**art. 14 dalla legge regionale 26/93**.

La legge, al precedente **art. 12** prevede che sia la Regione a predisporre il P.F.V. **Regionale** riferito anche alla provincia di Sondrio e il P.F.V.R., a differenza del passato, ora esiste.

Il piano regionale disciplina in particolare:

- a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;
- b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la revisione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;
- c) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico venatorie, di aziende agriturismo-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- d) gli indirizzi e le modalità di coordinamento della presente legge con la normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette;
- e) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi della presente legge;

f) il rapporto numerico minimo tra gli agenti di vigilanza dipendenti dalle province ed il territorio agro-silvo-pastorale, nel rispetto delle indicazioni dell'istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Il piano è corredato da:

a) cartografie del territorio regionale in scala 1:10.000 e 1:100.000 indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico-venatoria;

b) programma di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale;

c) programma di conservazione e ripristino delle zone umide per la tutela dell'avifauna selvatica migratoria;

d) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche;

e) programma di salvaguardia delle zone montane per l'incremento e il controllo della tipica fauna selvatica alpina.

L'art. 13 della legge 26 stabilisce i criteri per calcolare il T.A.S.P. e per individuare la superficie protetta che, come prevedono le leggi, in zona Alpi deve essere compresa tra il 10 e il 20%.

Nella "bozza" del Piano, la somma delle superfici del territorio protetto, pare non comprenda le aree ove la caccia è vietata per effetto di altre leggi, ad esempio: calcolando, ogni 10 km di strada carrozzabile, 100 ettari di territorio chiuso all'attività venatoria.

La superficie massima da precludere all'attività venatoria in ogni Comprensorio è ancora da calcolare e non essendo conosciuta, non si possono fare le adeguate valutazioni per proporre, mantenere, modificare o cancellare Oasi di protezione o Zone di Ripopolamento e Cattura.

All'art. 14, la legge 26/93 prevede poi che:

3. La provincia di Sondrio, sulla base della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 3, approva, per il relativo territorio, il piano **faunistico-venatorio territoriale avente i seguenti contenuti minimi:**

a) oasi di protezione;

b) zone di ripopolamento e cattura;

c) centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;

e) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;

g) ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia;

h) criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

i) criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

j) identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.

Nella riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Sondrio in data 15 gennaio, è stata presa in esame l'impostazione della "bozza" del P.F.V.T. rilevando che gli argomenti elencati nell'art. 14 sono presi in considerazione a partire da pag. 339 sino a pag. 379.

E' vero che alla citata norma della legge regionale al sostantivo "**contenuti**" è stato affiancato l'aggettivo "**minimi**" ma ciò non può comportare che nel Piano si possano inserire, a piacere, argomenti totalmente fuori tema e/o di competenza altrui (Stato, Regione, Ispra) o addirittura regole vincolanti per la Provincia stessa.

Tutta la parte che descrive il territorio provinciale, le notizie sulla flora, la fauna e in particolare sui vertebrati; lo stato e la distribuzione dei selvatici, i dati statistici sui censimenti, sui danni, sugli abbattimenti e quant'altro non deve essere oggetto di scelta amministrativa, dovrebbe costituire la base scientifica da considerare e consultare e deve poter essere soggetta logicamente a correzioni ed aggiornamenti da parte degli uffici competenti in modo semplice: un documento a parte.

Il suggerimento già avanzato di semplificare il Piano provinciale stralciando da esso tutto ciò che lo appesantisce, che è "fuori tema" e che non riguarda altri **argomenti il cui inserimento sia frutto di scelte condivise e motivate**, non è stato preso in considerazione.

Si ritiene inoltre che il Piano non debba porre vincoli a future scelte dell'Amministrazione riguardo ai regolamenti che disciplinano l'attività venatoria, e non possa mettersi in contraddizione con indirizzi legislativi, come ad esempio **riguardo ai tempi di caccia ed alle specie cacciabili o essere in contrasto con altre autorevoli linee guida (Ispra o regionali)**; ciò per non creare confusione e incertezza.

L'importante parte tecnica che si chiede di togliere dall'atto amministrativo, ovvero tutta la prima parte di oltre 300 pagine, non si deve certo buttare; si suggerisce che vada a costituire relazione scientifica di consultazione: essa merita comunque approfondimenti e, si ripete, **non deve contenere norme regolamentari**.

Dalla lettura di queste pagine poi, sorgono motivate perplessità sulla validità tecnica degli scritti: per esempio, su come siano state valutate le vocazionalità e siano state suggerite le densità obbiettivo. Può darsi che le risposte siano spiegate nelle tante, troppe pagine scritte in piccolo carattere e di non facile consultazione.

Leggendo invece le "poche" pagine che servono per conoscere gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere, le tabelle riepilogative, direi che non ci siamo.

Nella vecchia bozza del 2017, per esempio, la tabella che indica la superficie potenziale idonea al cervo presentava errori madornali che tutti avevano capito dipendevano da una errata impostazione di stampa, ma nell'attuale bozza (pag. 98) quello che è stato riscritto e corretto avrebbe dovuto essere frutto di attenta valutazione.

Le superfici potenziali indicate in essa e il numero dei capi potenziali sono fantascienza.

In base a quale criterio (soggettivo) sono state enormemente ampliate le superfici utili al cervo (animale problematico) rispetto al calcolo precedente?

Come è possibile che in alcuni settori orobici il territorio idoneo (tutto l'anno) alla presenza del cervo sia più che raddoppiato rispetto al 2007 raggiungendo addirittura il 100%?

Come è possibile prevedere sui settori retici di Val Fontana e Val di Tegno un numero complessivo di 307 cervi potenziali e in Val Venina e Valle Livio (settori orobici) ben 320 cervi?

Leggendo questi numeri non c'è bisogno di essere laureati per capire che è tutto da rifare.

Altra cosa che non è chiara ma che è importante nell'amministrare e gestire l'attività venatoria, riguarda il rapporto interspecifico che si spiega con un esempio elementare:

Una stalla con recinto può ospitare 10 mucche.

La stessa stalla in alternativa può ospitare 8 cavalli.

Sempre quell'ambiente può contenere 50 pecore.

Domanda: quanti ungulati può contenere la stalla? $10+8+50$?

E magari pensare che a terra trovino spazio anche conigli e galline e vi possano accedere maiali e capre.

Se il contadino, con le scarpe grosse e il cervello fino, vuole riempire la stalla senza problemi con un po' di tutto, in armonia, rispettando il benessere degli animali, sceglierà di tenere, per esempio, 2 mucche, 1 cavallo, 1 maiale, 4 capre e 4 pecore (possibilmente lontano dall'orto).

Per concludere, il suggerimento che mi sento in dovere di rinnovare con spirito costruttivo e semplificativo è quello di reimpostare radicalmente la Bozza del P.F.V.T. .

Tutte le cose si possono fare, si possono fare bene o si possono fare meglio.

Sono anni che il P.F.V.T. non lo si riesce nemmeno a fare; ci sarà un motivo! Sforziamoci in modo di farlo al meglio e la provincia si potrà forse dotare di un Piano fatto bene.

Ci sarebbero tante altre cose da dire ma il troppo stroppia, come il contenuto della "bozza" in argomento.

In merito agli istituti di protezione si conferma la posizione già espressa sollecitando un corretto e legale calcolo delle superfici già protette e di quelle che si possono chiudere all'attività venatoria.

In merito alle altre zone, quando l'argomento sarà stralciato dal piano per diventare un allegato al calendario provinciale, non mancherà l'urgenza di segnalare eventuali richieste di modifiche o aggiornamenti a quanto già proposto e concordato. L'argomento è continuamente oggetto di richieste d'intervento, alcune delle quali non possono essere valutate sino a quando non saranno correttamente definite le zone protette e da precludere alla caccia.

Nel ringraziare per l'attenzione, confermo la mia disponibilità a collaborare nella redazione di un adeguato P.F.V.T. ma non sono disposto ad accettare, da parte degli uffici provinciali, attribuzioni di "colpe" per ritardi o impedimenti alla sua approvazione

Distinti saluti.

Ernesto Ceribelli
